REGOLAMENTO (CEE) N. 3640/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in virtù dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e una stabilità accresciuta ;

considerando che l'uso più razionale dell'energia, ottenuto attraverso risparmi di energia e lo sfruttamento di fonti energetiche sostitutive degli idrocarburi, può contribuire efficacemente al conseguimento di questi obiettivi ;

considerando che, nella risoluzione del 9 giugno 1980 concernente gli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1990 e la convergenza delle politiche degli stati membri (4), il Consiglio ha affermato la necessità per la Comunità di intensificare i suoi sforzi per realizzare economie di energia e ridurre i propri consumi e le proprie importazioni di petrolio ;

considerando che nella risoluzione del 25 luglio 1983 (5) il Consiglio ha approvato l'idea di una strategia scientifica e tecnica per l'Europa ed in particolare gli obiettivi delle attività comunitarie di ricerca, sviluppo e dimostrazione definiti nel programma quadro 1984-1987 ;

considerando che, con la risoluzione del 15 gennaio 1985 concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli stati membri (6), il Consiglio ha preso atto dell'intenzione della Commissione di proseguire la sua azione a favore dell'utilizzazione razionale dell'energia ;

considerando che lo sviluppo di una strategia energetica della Comunità richiede un adeguato livello di investimenti nelle fonti di energia sostitutive del petrolio e nell'uso più razionale dell'energia nonché il perseguimento di politiche comuni nel settore della ricerca-sviluppo e delle attività dimostrative ; che lo sviluppo di una strategia energetica per la Comunità conferma il ruolo che devono avere il carbone e gli altri combustibili solidi in questa strategia ;

considerando che, malgrado l'attuale situazione energetica, non si debbono attenuare gli sforzi per risparmiare l'energia e diversificare l'approvvigionamento energetico comunitario ; che la trasformazione dei combustibili solidi in prodotti gassosi e liquidi costituisce una fonte alternativa di energia che, dopo il suo sviluppo nella fase industriale, può migliorare con un contributo alla diversificazione le condizioni di approvvigionamento energetico comunitario e ridurre la dipendenza della Comunità dall'importazione di idrocarburi ;

considerando che il sostegno a progetti dimostrativi innovatori volti a migliorare il rendimento dell'energia utilizzata e ad impiegare fonti energetiche sostituive del petrolio rappresenta sempre uno strumento importante per contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi ;

considerando che la Comunità e gli stati membri hanno programmi di ricerca, di sviluppo e dimostrativi nei settori dei risparmi energetici ; delle fonti rinnovabili e dei combustibili solidi ; che un programma comunitario di sostegno ai progetti dimostrativi in detti settori deve contribuire ad un'ampia divulgazione dei risultati di tali programmi ;

considerando che la fase di dimostrazione costituisce il nesso tra la fase di ricerca e sviluppo, a monte, eventualmente controllata in una fase pilota, e la fase d'investimento, a valle ; che la fase di dimostrazione e la fase pilota si differenziano sia dalla fase di ricerca e sviluppo per la dimensione industriale dei progetti e l'esigenza di prospettive di validità economica, sia dalla fase d'investimento perché comporta rischi ancora troppo elevati per gli imprenditori ;

considerando che, dati i rischi e gli ingenti investimenti che potrebbero essere connessi all'applicazione di tecniche innovatrici, oltre la fase della ricerca e dello sviluppo è necessario, in determinati casi, concedere un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento di fonti energetiche alternative, del risparmio di energia e della sostituzione degli idrocarburi ;

considerando che, oltre la fase della ricerca e dello sviluppo, è necessario concedere in determinati casi un sostegno finanziario ai progetti dimostrativi e ai progetti pilota relativi alla liquefazione e alla gassificazione dei combustibili solidi che, per la loro dimensione e per il loro tempo di realizzazione, compresa la fase di lunga

(1) GU n. C 109 del 3. 5. 1985, pag. 3.
(2) Parere reso il 13 settembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 218 del 29. 8. 1985, pag. 5.
(4) GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1.
(5) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
(6) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

durata necessaria per acquisire l'esperienza necessaria in materia di impianti su vasta scala, sono particolarmente costosi e comportano gravi rischi data la novità delle tecnologie impiegate ;

considerando che il sostegno ai progetti indicati nel presente regolamento contribuirà ad accrescere la fiducia nella loro realizzazione ed incoraggerà il moltiplicarsi delle tecniche promosse a livello comunitario ;

considerando che la realizzazione di tali progetti può condurre allo sviluppo nella Comunità di industrie qualificate in grado di creare sbocchi extracomunitari di una certa importanza ;

considerando che la concessione da parte della Comunità del sostegno previsto non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi enunciati al riguardo nelle disposizioni del trattato ;

considerando che i beneficiari dovranno assumere impegni nei confronti della Comunità a titolo di contropartita per il sostegno loro concesso ;

considerando che occorre proseguire per un nuovo periodo, in quanto supporti della strategia energetica della Comunità, gli sforzi di sostegno dello sviluppo tecnologico già intrapresi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, del risparmio di energia e della sostituzione degli idrocarburi, nonché nella realizzazione di progetti pilota industriali e progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi ;

considerando che la Comunità ha già avviato un programma dimostrativo comunitario nel settore del risparmio di energia, delle fonti energetiche alternative, della sostituzione degli idrocarburi e della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi nell'ambito dei regolamenti (CEE) nn. 1302/78 (1), 1303/78 (2), 1971/83 (3) e 1972/83 (4) ; che i regolamenti (CEE) nn. 1971/83 e 1972/83 sono stati modificati rispettivamente dai regolamenti (CEE) nn. 2125/84 (5) e 2126/84 (6) e sono applicabili fino al 31 dicembre 1985 ;

considerando che la Commissione ha proceduto alla valutazione di tali programmi nelle relazioni presentate al Consiglio e al Parlamento sull'applicazione di detti regolamenti ; che è opportuno proseguire tale valutazione adattandola in funzione dell'esperienza acquisita ;

considerando che un regolamento concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, dei risparmi di energia e della sostituzione degli idrocarburi e concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e gassificazione dei combustibili solidi sono entrambi parimenti necessari ed urgenti per evitare una soluzione di continuità nei programmi che, in un contesto pluriennale, costituiscano un sostegno della strategia energetica della Comunità ; che tali settori d'ora innanzi sono disciplinati da un unico regolamento ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Comunità può concedere, alle condizioni previste dal presente regolamento, un sostegno finanziario per la realizzazione di progetti nei settori di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per « progetti dimostrativi » :

a) nel settore dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, i progetti volti a sfruttare ogni fonte potenziale di energia, ad esclusione dell'energia nucleare ;

b) nel settore del risparmio di energia, i progetti che, rispetto alle tecniche già disponibili a livello commerciale, comportino un importante risparmio di energia ;

c) nel settore della sostituzione degli idrocarburi, i progetti che utilizzano processi energetici che si sostituiscono ai processi a base di idrocarburi ;

d) nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi, i progetti volti alla trasformazione dei combustibili solidi in prodotti gassosi e liquidi che possano migliorare le condizioni di approvvigionamento energetico della Comunità nei confronti dell'importazione di idrocarburi.

2. Ai fini del presente regolamento, per progetti pilota industriali nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi si intendono gli impianti che dispongono di una sufficiente capacità e che utilizzano componenti di una dimensione abbastanza grande per aumentare l'affidabilità dei dati economici e tecnici necessari per il passaggio dalla ricerca-sviluppo allo stadio dimostrativo e, in alcuni casi, direttamente agli stadi industriale e commerciale.

3. L'elenco dei settori di applicazione del presente regolamento figura nell'allegato I per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti energetiche alternative, nell'allegato II per quanto riguarda il risparmio di energia, nell'allegato III per quanto riguarda la sostituzione degli idrocarburi e nell'allegato IV per quanto riguarda la liquefazione e la gassificazione dei combustibili solidi.

(1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.
(2) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6.
(5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 3.
(6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 4.

Articolo 3

1. Tutti i progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 devono soddisfare le seguenti condizioni :

— riguardare impianti da realizzare in dimensioni reali che consentanto lo sfruttamento di fonti energetiche alternative, o il risparmio di energia o la sostituzione degli idrocarburi in quantità significative o essere volti alla trasformazione di combustibili solidi in idrocarburi liquidi o gassosi ; per quanto riguarda quest'ultimo settore, i progetti debbono riguardare la realizzazione di impianti pilota industriali ;

— utilizzare tecniche, processi o prodotti a carattere innovatore, o introdurre una nuova applicazione di tecniche, processi o prodotti già noti ;

— basarsi su attività di ricerca e di sviluppo concluse ;

— presentare nella fase della dimostrazione promettenti prospettive di vitalità sul piano industriale, economico e commerciale e a più lunga scadenza prospettive analoghe per i progetti pilota ;

— essere idonei a favorire e promuovere lo sviluppo commerciale della tecnica, del processo o del prodotto e prevedere azioni e strumenti per moltiplicare l'attuazione dello stesso tipo di progetto.

— quando si tratta delle tecniche, dei processi o dei prodotti sopramenzionati, essere presentanti da persone o imprese ovvero :

  — produttori ;

  — utilizzatori a condizioni che essi si associno alle imprese produttrici appropriate ; gli utilizzatori per i quali non è opportuno associarsi con le imprese produttrici possono presentare progetti separatamente, purché nella proposta forniscano indicazioni precise sul modo in cui intendono moltiplicare la realizzazione dello stesso tipo di progetto in caso di successo della dimostrazione ;

— presentare difficoltà di finanziamento a motivo dei notevoli rischi tecnici ed economici, cosicché molto probabilmente non sarebbero realizzati senza un sostegno finanziario pubblico, nazionale e/o comunitario, ed essere corredati di un piano di finanziamento ;

— essere eseguiti, in linea di massima, nel territorio della Comunità. Tuttavia, nella misura in cui la realizzazione, totale o parziale, di un progetto in un paese terzo, ad esempio in un paese in via di sviluppo, coincide con l'interesse comunitario, in particolare per le sue caratteristiche proprie, anche tale progetto può eccezionalmente formare oggetto di un sostegno finanziario ;

2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto a titolo complementare, all'atto della valutazione dei progetti, delle seguenti caratteristiche :

— formare oggetto di una cooperazione tra persone o imprese di almeno due stati membri ;

— offrire soluzioni particolarmente adeguate nel campo della protezione dell'ambiente.

Articolo 4

1. Il sostegno finanziario può essere concesso ad un progetto nel suo insieme oppure a diverse fasi del progetto stesso. A titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati in cui nessuno studio di fattibilità sia conosciuto e disponibile per progetti analoghi, può essere concesso un sostegno finanziario anche nella fase dello studio di fattibilità, previa consultazione del comitato consultivo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3.

2. Il sostegno non può superare il 40 % del costo imputabile del progetto. Il livello del sostegno è determinato separatamente per ciascun progetto, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5. Per determinare il livello del sostegno, la Commissione terrà conto di altri contributi finanziari ricevuti o presumibili in modo che la somma del sostegno comunitario e nazionale non superi di massima il 49 % del costo totale del progetto, nonché della parte di rischio che i responsabili del progetto dovrebbero assumere direttamente.

Articolo 5

1. I progetti sono presentati da persone o imprese o da gruppi delle stesse della Comunità in seguito ad un invito a sottoporre progetti, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in conformità del presente regolamento.

Possono altresì preparare e presentare progetti a nome delle piccole o medie imprese organismi che operano negli stati membri al fine di promuovere l'innovazione tecnologica. Le proposte ed i contratti che daranno conclusi saranno firmati dalle imprese che realizzeranno i progetti.

2. La Commissione indica negli inviti a sottoporre progetti i settori considerati prioritari per la selezione dei progetti stessi. L'elenco di tali priorità è stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo di cui al paragrafo 4.

3. In base alle informazioni fornite dai richiedenti in risposta all'invito di cui al paragrafo 1, si procede alla valutazione dei progetti conformemente all'articolo 3.

La Commissione identifica in primo luogo i progetti che a suo parere non rispondono alle condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1. Essa informa i rappresentatnti degli stati membri in seno al comitato consultivo di cui al paragrafo 4 dei risultati di tale operazione. I progetti non ritenuti rispondenti alle condizioni richieste saranno presi in considerazione da tale comitato consultivo solo a richiesta di uno stato membro.

La Commissione controlla il contenuto dei progetti in relazione ad altri programmi comunitari, al fine di evitare eventuali duplicazioni.

4. La Commissione decide di accordare un sostegno ai progetti previa consultazione di un comitato consultivo per la gestione dei progetti dimostrativi e dei progetti pilota industriali e sulla base dei pareri di quest'ultimo.

Il comitato è composto da due rappresentanti per ogni stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Esso stabilisce il proprio regolamento interno ; i compiti del comitato sono definiti nell'allegato V.

La decisione della Commissione viene notificata immediatamente al Consiglio e agli stati membri nonché al Parlamento europeo. Essa è applicabile alla scadenza di un periodo di quindici giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di detta comunicazione qualora durante questo periodo nessuno stato membro abbia deferito la questione al Consiglio.

Se viene investito della questione, il Consiglio si pronuncia sulla decisione della Commissione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, entro un termine di trenta giorni lavorativi.

Articolo 6

1. Il contraente responsabile della realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno comunitario si impegna a sfruttare o a facilitare lo sfruttamento della tecnica, del processo e del prodotto sperimentato con buon esito, nonché a permettere la divulgazione dei risultati acquisiti. Qualora tale impegno non sia rispettato dal contraente, la Commissione può esigere il recupero di tutto o parte del sostegno finanziario accordato.

2. La Commissione provvede ad assicurare, in collaborazione con gli organismi interessati negli stati membri, la divulgazione e l'applicazione dei progetti avviati a norma del presente regolamento e dei regolamenti (CEE) nn. 1302/78, 1303/78, 1971/83 e 1972/83, e a sollecitarne lo sfruttamento. A tal fine essa adotta le misure appropriate, anche mediante un'adeguata assistenza al contraente.

Articolo 7

1. La Commissione negozia e conclude i contratti necessari per l'esecuzione dei progetti selezionati conformemente all'articolo 5. A tal fine essa elabora un contratto tipo, ottenibile su semplice richiesta, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti, come pure le modalità d'accesso e di diffusione delle conoscenze.

2. Il o i responsabili dell'esecuzione di un progetto che beneficia di un sostegno della Comunità trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno o a sua richiesta, una relazione sull'adempimento degli impegni contrattuali verso la Commissione e in particolare sullo stato d'avanzamento dei lavori relativi al progetto e sulle spese impegnate per la sua esecuzione.

3. La Commissione ha accesso in qualsiasi momento ai conti relativi a detto progetto. Essa può far procedere a controlli sul posto e su documenti per seguire l'esecuzione del contratto ed in particolare lo stato di avanzamento e la realizzazione del progetto.

4. Qualora l'entità del sostegno finanziario della Comunità e l'importanza del progetto lo giustifichino, la Commissione può partecipare quale osservatore alle riunioni degli organi di gestione dei progetti, nella misura in cui, d'accordo con il promotore, una siffatta partecipazione sia prevista nel contratto, e assicurare, con mezzi appropriati, una valutazione tecnica dei lavori in corso o ultimati.

Articolo 8

È responsabile per ciascun progetto una persona fisica o una persona giuridica costituita conformemente al diritto applicabile negli stati membri.

Se la costituzione di una persona giuridica dotata di capacità giuridica per l'esecuzione di un progetto determina oneri supplementari per le imprese partecipanti, il progetto può essere realizzato in cooperazione tra persone fisiche o giuridiche. In tal caso, dette persone sono responsabili in solido ed individualmente per gli obblighi derivanti dal sostegno comunitario.

Articolo 9

Il sostegno concesso dalla Comunità non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con le disposizioni del trattato in questa materia.

Articolo 10

La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione periodica sull'applicazione del presente regolamento e sulla coerenza tra le azioni nazionali e le azioni comunitarie, per permettere una migliore valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 11

Gli importi da concedere a norma del presente regolamento sono iscritti annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee.

L'importo globale degli stanziamenti ritenuto necessario per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1989 in conformità del presnte regolamento, ammonta a 360 milioni di ECU di cui una parte, dell'ordine del 30 %, è destinata a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore dei combustibili solidi. Esso riguarda il sostegno finanziario da accordare ai progetti selezionati e le spese relative all'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 1971/83 e (CEE) n. 1972/83 sono abrogati.

Tuttavia, essi rimangono applicabili per i progetti presentati a seguito di un invito a sottoporre progetti, pubblicato in applicazione degli stessi regolamenti.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciasçuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

ALLEGATO I

SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE

ELENCO DEI SETTORI DI APPLICAZIONE CHE POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE A NORMA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza.

1. **Biomassa e valorizzazione energetica dei rifiuti**

Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore della biomassa e valorizzazione energetica dei rifiuti i progetti che consentono di valorizzare energeticamente direttamente o indirettamente tutti i residui vegetali, animali, urbani o industriali (1), oppure i progetti che, in casi giustificati, sfruttino piante specialmente coltivate in vista del loro sfruttamento energetico.

I progetti che rientrano in questo settore devono far parte di una delle due seguenti categorie :

— Categoria 1 :

Progetti che implichino un impiego diretto, di tipo innovatore, dei residui vegetali, animali, urbani e industriali (1), o di piante specialmente coltivate ai fini del loro sfruttamento energetico ;

— Categoria 2 :

Progetti che dimostrino l'impiego di tecnologie innovatrici per la trasformazione della biomassa e dei residui in combustibili derivati o prodotti chimici o biochimici e progetti che implichino un impiego innovatore di tali prodotti derivati.

2. **Energia eolica**

Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore dell'energia eolica i progetti concernenti sia la produzione centralizzata di energia elettrica per l'alimentazione delle reti, sia le applicazioni decentralizzate per l'erogazione diretta di energia agli utenti.

Varie unità identiche di produzione di energia eolica non possono generalmente beneficiare del sostegno nell'ambito di uno stesso progetto.

Oltre al carattere innovatore del progetto, nella valutazione si terrà conto anche delle soluzioni tecniche scelte per :

— ridurre in modo tangibile le spese di investimento,

— sfruttare al massimo le risorse eoliche disponibili.

Inoltre saranno considerati con particolare attenzione gli aspetti ambientali e quelli istituzionali (autorizzazione della costruzione, allacciamento alla rete elettrica, ecc.).

Settori di applicazione

2.1. Produzione di energia elettrica,

2.2. Altre applicazioni.

3. **Energia geotermica**

Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore dell'energia geotermica i progetti intesi a sfruttare l'energia termica estratta, per trivellazione, dai giacimenti sotterranei. Sono generalmente esclusi i progetti concernenti gli sfruttamenti geotermici caratterizzati da una temperatura dell'acqua geotermale inferiore a 30 °C. Sono considerati prioritari i progetti di sfruttamento delle riserve geotermiche poco note e i progetti che adottano nuove tecniche o tecnologie per le operazioni in sottosuolo o per le attrezzature di superficie.

Settori di applicazione

3.1. Riscaldamento di locali d'abitazione, pubblici o industriali, da costruire o esistenti, integrazione nelle reti di riscaldamento urbano ; produzione di acqua calda igienico-sanitaria ;

3.2. Riscaldamento di serre e di locali agricoli, piscicoltura e acquicoltura ;

3.3. Utilizzazione del calore per operazioni di carattere industriale, come ad esempio : riscaldamento e preriscaldamento, essiccazione, disidratazione, concentrazione, trattamento termico ed altri processi ;

3.4. Produzione di energia elettrica.

(1) Ad eccezione dei residui presi in considerazione nell'allegato III « Combustibili solidi ».

4. **Energia idroelettrica**

Ai fini del presente regolamento si intendono per progetti dimostrativi nel settore dell'energia idroelettrica, i progetti concernenti lo sfruttamento delle risorse idrauliche di scarsa potenza (inferiore a 3 000 kW), e generalmente con piccoli dislivelli, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete pubblica o per usi diretti industriali o agricoli. Questi progetti devono presentare un carattere particolarmente innovatore e fra l'altro :

a) per quanto riguarda la tecnologia :

— semplificare e standardizzare i processi di produzione in vista di una fabbricazione di serie,

— utilizzare nuovi materiali (materie stampate, resine, ecc.),

— migliorare i sistemi di regolazione della velocità della turbina e/o di regolazione dell'alternatore ;

b) per quanto riguarda l'esercizio :

— applicare tecniche di controllo e di gestione (telecomando, telemisure, microprocessori, ecc.),

— ottimizzare lo sfruttamento delle risorse attraverso, per esempio, la gestione centralizzata, la realizzazione di progetti con più obiettivi (energia elettrica, irrigazione, ecc.).

All'atto della valutazione delle proposte in questo settore, si terrà conto anche del modo in cui i progetti si integrano nell'ambiente e degli aspetti istituzionali connessi con la loro attuazione (autorizzazione, produzione e trasporto dell'energia elettrica, ecc.).

5. **Energia solare**

Ai fini del presente regolamento, per « progetti dimostrativi nel campo dell'energia solare » si intendono progetti che mettono a disposizione energia solare per usi termici attraverso processi attivi o passivi o tecnologici ovvero processi fotovoltaici.

Si deve in particolare curare l'aspetto ambientale dell'impianto e della disposizione dei collettori solari o dei moduli fotovoltaici.

Si può prevedere, per gli stessi progetti, una combinazione di vari processi e dispositivi di immagazzinamento.

Settori d'applicazione

5.1. Termico (attivo e passivo) :

Riscaldamento ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, aria condizionata, calore industriale :

5.1.1. edifici,

5.1.2. industria,

5.1.3. agricoltura.

In caso di impiego attivo di energia solare, verrà data la preferenza ai collettori solari avanzati, ad esempio collettori a tubi sotto vuoto.

Vengono escluse piscine a riscaldamento solare. Qualora si tratti di case monofamiliari, la dimostrazione deve essere effettuata per gruppi non inferiori a 5 case.

La produzione di acqua calda per uso domestico è accettata soltanto in combinazione con il riscaldamento e/o il condizionamento d'aria degli edifici.

5.2. Fotovoltaico :

Produzione di elettricità per offrire :

5.2.1. applicazioni isolate, per esempio case, gruppi di case, piccoli villaggi, mezzi di telecomunicazione, dispositivi di segnalazione, allarmi ;

5.2.2. pompaggio d'acqua, desalinizzazione ed altre opportune applicazioni industriali.

ALLEGATO II

RISPARMIO DI ENERGIA

LISTA DEI SETTORI D'APPLICAZIONE CHE POSSONO FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza.

1. **Edifici**

1.1. Tecnologie semplici ed economiche di riadattamento energetico di edifici esistenti per la dimostrazione di metodi più efficaci di riscaldamento/condizionamento d'aria dei locali, produzione d'acqua calda sanitaria, regolazione, controllo e rilevamento del consumo di calore ; tecniche di miglioramento delle caratteristiche termiche della costruzione vera e propria (isolamento, tenuta stagna) ; tecniche di recupero di calore sull'aria estratta.

1.2. Dimostrazione di nuovi processi o prodotti relativi alla costruzione nuova di edifici con un volume riscaldato almeno pari a 2 000 m^3, tenuto conto dei problemi connessi con condensazione, ventilazione, inerzia termica e regolamentazioni in materia di incendio e sicurezza.

2. **Settori industriali**

2.1. Tecnologie che si propongono di modificare notevolmente il processo di fabbricazione per ridurre, in notevoli proporzioni, il consumo di energia per unità di prodotto, a condizioni economicamente accettabili.

2.2. Progetti che mettano in opera tecnologie innovatrici o utilizzino nuove attrezzature per

— la riduzione del consumo di energia attraverso la razionalizzazione di un processo esistente di fabbricazione ;

— il riciclo del calore residuo, in particolare attraverso pompe di calore.

2.3. Progetti basati su tecniche che abbiano già dato le loro prove nella misura in cui la combinazione di varie tecniche rappresenti un'innovazione e/o che l'attuazione di una o più tecnologie note, in una nuova applicazione, presenti particolari rischi.

3. **Industria dell'energia**

3.1. Metodi più efficati di produzione di calore e/o elettricità per impieghi collettivi ; metodi di valorizzazione del calore residuo per le reti di calore ; dimostrazione di nuovi concetti di riscaldamento urbano o di quartiere ; dimostrazione di pompe di calore di grande dimensioni.

3.2. Metodi più efficaci di distribuzione del gas, attraverso, ad esempio, il recupero dell'energia residua.

4. **Trasporti**

I progetti, in tutti i settori dei trasporti, dovranno permettere economie di energia notevoli e presentare buone prospettive di successiva applicazione a condizioni economiche accettabili.

ALLEGATO III

SOSTITUZIONE DEGLI IDROCARBURI

ELENCO DEI SETTORI DI APPLICAZIONE CHE POSSONO FRUIRE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza.

Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti dimostrativi nel settore della sostituzione di idrocarburi progetti volti all'impiego di energia non rinnovabile in sostituzione di idrocarburi liquidi o gassosi, che non comportino un aumento sensibile del consumo di energia primaria.

1. **Combustibili solidi**

I progetti relativi al settore vertono su tecniche nuove o migliorate di movimentazione, trasporto, combustione, trattamento e deposito del carbone, della lignite e della torba e dei relativi residui, tenuto conto dei problemi di protezione dell'ambiente.

1.1. Nuovi processi di impiego dei combustibili solidi :

— letti fluidi sotto pressione o a pressione atmosferica, ivi compresi quelli utilizzati dai piccoli impianti industriali,

— miscele di combustibili solidi e liquidi,

— processi integrati al ciclo di utilizzazione.

1.2. Trattamento, arricchimento, eliminazione o impiego di residui gassosi, liquidi e solidi, derivati dall'estrazione, la movimentazione e l'impiego dei combustibili solidi.

2. **Impiego dell'energia elettrica**

I progetti relativi a tale settore vertono su nuove tecniche d'impiego dell'energia elettrica, essenzialmente prodotta a partire da fonti di energia che non siano idrocarburi.

2.1. Dimostrazione, da parte dei fabbricanti di attrezzature industriali, di nuove tecniche d'impiego dell'energia elettrica in applicazioni termiche, elettrochimiche ed elettromeccaniche.

2.2. Nuovi tipi di accumulatori elettrici.

2.3. Dimostrazione di metodi nuovi di gestione della domanda di elettricità.

3. **Trasmissione, distribuzione e accumulazione del calore**

I progetti relativi a tale settore vertono sulla dimostrazione di nuove tecniche di trasmissione, di distribuzione e accumulazione del calore, prodotte essenzialmente a partire da fonti energetiche diverse dagli idrocarburi.

3.1. Trasmissione di calore, a medie e lunghe distanze, nell'industria per le reti termiche.

3.2. Tecniche più efficaci e più economiche di distribuzione del calore.

3.3. Nuove tecniche di accumulazione del calore (accumulatori giornalieri, settimanali e stagionali) nell'industria e nelle reti termiche.

3.4. Dimostrazione di nuovi metodi della gestione della domanda di nuove reti di riscaldamento urbano.

ALLEGATO IV

LIQUEFAZIONE E GASSIFICAZIONE DI COMBUSTIBILI SOLIDI

ELENCO DEI SETTORI D'APPLICAZIONE

L'ordine seguito nell'elenco non comporta un ordine di precedenza.

Ai fini del presente regolamento sono considerati progetti pilota industriali, o progetti dimostrativi, progetti che si propongono la gassificazione, la gassificazione sotterranea e la liquefazione di combustibili solidi.

1. **Gassificazione**

1.1. Produzione di gas calorifico, destinato in particolare all'industria, alla produzione di calore e alle centrali elettriche.

1.2. Produzione di gas di sintesi come materia prima per l'industria chimica.

1.3. Produzione di gas naturale di sostituzione (SNG) con potere calorico elevato, da utilizzare nelle reti di distribuzione.

1.4. Ciclo combinato e/o integrato (turbina a gas/vapore) per la produzione di elettricità.

1.5. Gassificazione parziale di combustibili solidi (in particolare per l'eliminazione dei composti nocivi del combustibile).

2. **Gassificazione sotterranea**

I progetti di tale settore dovranno realizzare forme di cooperazione internazionale, di preferenza nel quadro di progetti sostenuti dalla Comunità.

2.1. Gassificazione sotterranea, nuovo processo sotto pressione

2.2. Gassificazione sotterranea ad elevate profondità

3. **Liquefazione**

Produzione di una serie di prodotti liquidi e chimici :

3.1. Con processi di sintesi per migliorare la gamma dei prodotti liquidi

3.2. Con processi diretti di liquefazione (idrogenazione, estrazione, messa in soluzione, ecc.) che offrano migliori rese e migliori condizioni di funzionamento

3.3. Con nuovi processi, quali l'idrogenopirolisi dei combustibili solidi.

ALLEGATO V

COMPITI DEL COMITATO CONSULTIVO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DIMOSTRATIVI E DEI PROGETTI PILOTA INDUSTRIALI

1. Il comitato si riunisce a titolo consultivo per l'esame dei progetti da selezionare.

   Il comitato

   a) assiste la Commissione nella selezione dei progetti mediante un parere su ogni progetto presentato ;

   b) coopera con la Commissione per aiutarla ad assicurare la coerenza dei progetti dimostrativi comunitari e delle azioni di questo genere condotte a livello nazionale ;

   c) assiste la Commissione per la valutazione periodica dei programmi dimostrativi comunitari e fornisce le necessarie informazioni su azioni similari condotte a livello nazionale ;

   d) coopera con la Commissione per aiutarla ad assicurare un flusso di informazioni appropriato agli organi che si occupano di programmi dimostrativi della Comunità e dei suoi stati membri nonché la diffusione ottimale dei risultati di questi programmi.

2. Inoltre, il comitato si riunisce a titolo consultivo almeno una volta l'anno, per assistere la Commissione dando pareri :

   a) sulle priorità ed i criteri corrispondenti da definire per gli inviti a sottoporre progetti nei vari settori di dimostrazione in materia d'energia nel corso dell'anno seguente ;

   b) sulle misure atte ad assicurare la diffusione dell'informazione allo scopo di ottenere una migliore coerenza tra i programmi dimostrativi comunitari e nazionali ;

   c) sulla diffusione ottimale dei risultati di questi programmi ;

   d) sulla valutazione periodica dei programmi comunitari e nazionali da presentare, ogni due anni all'incirca, al Consiglio ed al Parlamento.